

# REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI MODIFICATO CON D. DI C.C. N. 99/96

DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

ART. 1 - La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, come previsto dall'art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241, resta disciplinata secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli successivi.

ART. 2 - I contributi, sussidi, sovvenzioni ecc. che potranno essere elargiti dall'Amministrazione Comunale dovranno riguardare:

- a) persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno;
- b) mantenimento di persone inabili al lavoro in Case di riposo, case albergo o altri tipi di comunità;
- c) studenti della scuola dell'obbligo e delle scuole superiori per buoni libro e per viaggi di studio;
- d) minori e anziani per soggiorni climatici;
- e) portatori di handicaps, persone disadattate, persone con disturbi psichiatrici per l'inserimento in stage aziendali o frequentanti le scuole per attività integrative;
- f) cittadini emigrati all'estero in occasione del rientro in Italia per le consultazioni elettorali e referendarie;
- g) lo svolgimento di manifestazioni di carattere culturale, sportivo, turistico, sociale, commerciale ed artigianale;
- h) Enti Pubblici e privati, Associazioni, Comitanti senza fini di lucro, Cooperative Sociali a sostegno delle loro attività;
- i) altri Comuni a fronte di calamità naturali;
- l) Paesi stranieri per solidarietà economico-sociale.

ART. 3 - CONTRIBUTI, SUSSIDI, SOVVENZIONI, ECC. A PERSONE SINGOLE O A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO.

L'erogazione di tali contributi, tra i quali rientrano i contributi EX-ECA, possono riguardare sia persone singole che nuclei familiari e può assumere sia la forma dell' "una tantum" che il carattere "continuativo". Destinatari di tali contributi possono essere tutte le persone indicate all'art. 5 della L.R. 12/1/1985 n. 2.

La concessione avviene sulla base di una relazione motivata dall'Assessore ai Servizi Sociali e dovrà tenere conto delle condizioni economiche, sociali e finanziarie delle persone e/o delle famiglie interessate. Saranno esclusi dal contributo i richiedenti proprietari dell'abitazione e/o possessori di una pensione o reddito superiore al doppio della minima sociale, salvo casi particolari da valutarsi di volta in volta.

Per fronteggiare situazioni di bisogno non differibili nel tempo l'erogazione del contributo "una tantum" non superiore a L. 500.000 sarà effettuato mediante anticipazione economica sulla base di proposta scritta dell'Assessore anzidetto, controfirmata dal Sindaco.

**ART. 4 - MANTENIMENTO DI PERSONE INABILI AL LAVORO IN CASE DI RIPOSO, CASE ALBERGO O ALTRI TIPI DI COMUNITA'.**

L'ausilio finanziario del Comune per il mantenimento di persone inabili al lavoro in Case di Riposo, case albergo o altri tipi di comunità, è così disciplinato:

a) l'assistito dovrà contribuire al suo mantenimento con l'intero reddito in suo godimento, compresi i risparmi, ai fini del pagamento della retta.

E' comunque garantita all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 25% del trattamento minimo di fruizione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, come previsto dall'art. 8 della citata L.R. n. 2/1985.

b) qualora il reddito dell'assistito non fosse sufficiente a coprire l'intera retta, l'Amministrazione Comunale potrà chiamare a concorrere al pagamento della retta i familiari di cui all'art. 433 del c.c. secondo i seguenti criteri:

FASCIA REDDITO	QUOTA RETTA
esente fino a L. 10.000.000	
da L. 10.000.000 a L. 20.000.000	15% tolta quota esente
da L. 20.000.000 a L. 30.000.000	L. 2.000.000 quota fissa + 20% eccedente 20.000.000
da L. 30.000.000 a L. 40.000.000	L. 3.800.000 quota fissa + 30% eccedente 30.000.000
da L. 40.000.000 a L. 50.000.000	L. 9.000.000 quota fissa + 50% eccedente 40.000.000
oltre L. 50.000.000	retta a totale carico dei familiari

A disposizione del familiare tenuto, deve rimanere la quota di L. 10.000.000 annui.

Qualora il tenuto avesse dei familiari a carico a tale quota deve essere aggiunta la somma di L. 3.000.000 per il primo familiare a carico e la somma di L. 2.000.000 per ogni altro familiare a carico. E' consentita la facoltà di valutazioni discrezionali ai fini della determinazione dei redditi, da considerare in presenza di gravi problematiche sociali nell'ambito della famiglia.

Il reddito da prendere a riferimento è il reddito imponibile.

Da tale importo vengono detratte le eventuali spese per il mantenimento di altri congiunti ricoverati in strutture residenziali.

Tali criteri sono estesi anche per i soggetti che saranno ammessi in case albergo o altri tipi di Comunità, nonché affidati temporaneamente ad altro servizio.

#### ART. 5 - STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELLE SCUOLE SUPERIORI PER BUONI LIBRO E VIAGGI DI STUDIO.

L'erogazione di buoni libro agli studenti delle scuole dell'obbligo e superiori, oltre a quelli già previsti dalle normative in materia di diritto allo studio, sarà effettuata sulla base delle proposte da parte dell'Ufficio Scuola che dovrà tenere conto del reddito familiare e del profitto dell'alunno.

In ogni caso il contributo non potrà superare l'ammontare del costo dei libri. L'ausilio finanziario del Comune per i viaggi di studenti sia all'interno che all'estero potrà avvenire in misura non superiore al 10% del costo della singola iniziativa scolastica.

#### ART. 6 - MINORI ED ANZIANI PER SOGGIORNI CLIMATICI.

Per tali iniziative il contributo comunale non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare della retta di soggiorno. Tale contributo potrà essere elargito al 20% soltanto in presenza di soggetti in disagiate condizioni economiche sociali da comprovarsi mediante relazione dell'Assessorato competente.

#### ART. 7 - PORTATORI DI HANDICAPS, PERSONE DISADATTATE, PERSONE CON DISTURBI PSICHIATRICI PER L'INSERIMENTO IN STAGE AZIENDALI O FREQUENTANTI LA SCUOLA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE.

Il premio giornaliero corrisposto a tali soggetti per il lavoro prestato negli stages aziendali sarà di L.15.000 giornaliera per n. 4 ore giornaliere, oppure di L. 30.000 giornaliera per n. 8 ore giornaliere. L'ammontare di tali premi potrà essere aggiornato nel corso del tempo sulla base dell'indice del costo della vita.

Per i portatori di handicaps frequentanti strutture scolastiche potranno essere erogati contributi alle famiglie e alla scuola per attività integrative in misura non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Qualora le suddette fattispecie fossero regolamentate da una specifica convenzione con il Comune non si applicano le norme del presente articolo.

#### ART. 8 - CITTADINI EMIGRATI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DEL RIENTRO IN ITALIA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE.

Per i cittadini emigrati all'estero provenienti dai Paesi Europei, il contributo a sostegno delle spese di viaggio che dovranno sostenere fino alla frontiera sarà di L. 100.000, mentre per quelli provenienti da Paesi extra-Europei sarà di L. 200.000.

#### ART. 9 - SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE, SPORTIVO, TURISTICO, SOCIALE, COMMERCIALE E ARTIGIANALE.

Per tali manifestazioni il contributo non potrà essere superiore al 20% dell'ammontare della spesa effettivamente sostenuta da comprovarsi mediante rendiconto a firma del legale rappresentante dell'Ente richiedente.

Solamente per le manifestazioni aventi particolare rilievo di carattere storico-culturale e per le manifestazioni sportive giovanili a carattere promozionale, il contributo potrà essere elevato fino al 30% della spesa effettivamente sostenuta.

In ogni caso non potrà essere concesso un contributo superiore al disavanzo evidenziato nel rendiconto.

Per le manifestazioni in oggetto che interessano soltanto indirettamente il Comune di Gualtieri, le erogazioni del contributo nella forma dell' "una tantum" sarà disposto sulla base dell'importanza dell'iniziativa svolta.

**ART. 10 - ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI. COMITATI SENZA FINI DI LUCRO, COOPERATIVE SOCIALI, A SOSTEGNO DELLE LORO ATTIVITA'.**

I contributi saranno erogati sulla base dell'importanza ed utilità sociale delle attività svolte.

L'ammontare potrà variare da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 4.000.000.

Tali cifre potranno essere raddoppiate solo a favore di Enti ed Associazioni che svolgono attività in campo educativo e/o assistenziale. Gli Enti e Associazioni senza fini di lucro che svolgono le loro attività non solo per la comunità gualtierese ma per l'intero territorio della Bassa Reggiana e pongono in atto iniziative tali da essere considerate di valenza zonale potranno accedere a contributi il cui ammontare annuo è fissato fino ad un massimo di L. 10.000.000.

Al fine di ottenere il contributo previsto, le Associazioni, gli Enti ed i Comitati devono presentare preventivamente un programma dell'iniziativa promossa e successivamente un rendiconto sulle spese e sulle entrate realizzate nel corso dell'attività.

In ogni caso non potrà essere concesso un contributo superiore al disavanzo evidenziato nel rendiconto. Qualora le iniziative promosse fossero regolate da una specifica convenzione con il Comune, non si applicano le norme del presente articolo.

**ART. 11 - ALTRI COMUNI A FRONTE DI CALAMITA' NATURALI.**

L'erogazione di contributi a favore di altri Comuni al verificarsi di calamità naturali, avverrà nella forma dell' "una tantum" e nella misura che in quel momento sarà ritenuta la più congrua in relazione alle disponibilità finanziarie del momento.

Il pagamento di tali contributi sarà effettuato esclusivamente per il tramite del Ministero per la Protezione Civile o della Croce Rossa o della Caritas.

**ART. 12 - PAESI STRANIERI PER SOLIDARIETA' ECONOMICO-SOCIALE.**

Il contributo a paesi stranieri a titolo di solidarietà economico-sociale per fronteggiare il loro grave stato di bisogno, avverrà nella forma dell' "una tantum" e nella misura che in quel momento sarà ritenuta la più congrua in relazione alle disponibilità finanziarie del momento.

Anche in questo caso il pagamento sarà effettuato secondo quanto detto nell'articolo precedente.

ART. 13 - Tutti i contributi, sussidi, sovvenzioni, ecc. previsti negli articoli precedenti, sono subordinati all'esistenza degli appositi stanziamenti di Bilancio.

La liquidazione degli stessi sarà effettuata dalla Giunta Comunale con appositi atti deliberativi che potranno avere ad oggetto anche quote parziali del contributo totale.

**NORMA FINALE TRANSITORIA**

ART. 14 - Restano ferme le promesse di contributi impegnati con regolari atti deliberativi e non ancora liquidati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.